

Art. 10.

I componenti di ciascun Consiglio sono eletti a maggioranza relativa. Essi scelgono fra loro un presidente e un vice-presidente, a maggioranza assoluta di voti e per isquittinio segreto.

(È approvato).

Art. 11.

L'ufficio dei consiglieri delle Camere è gratuito.

Essi però hanno diritto di essere indennizzati delle spese di viaggio ed altre, derivanti a loro in seguito a speciale incarico ricevuto dalle Camere.

(È approvato).

Art. 12.

I consiglieri delle Camere sono eletti per quattro anni.

Alla fine di ogni biennio essi sono rinnovati per la metà del loro numero; se sono in numero dispari, ne è rinnovato uno di meno nel primo biennio.

Al compiersi del primo biennio l'esclusione è fatta per estrazione a sorte. In seguito per anzianità di elezione.

Gli uscenti possono essere rieletti.

(È approvato).

Art. 13.

Il presidente e il vice-presidente durano in carica due anni e possono essere rieletti per i due bienni successivi. In seguito le rielezioni non potranno avvenire che con una interruzione di due anni fra un sessennio e l'altro.

A questo articolo gli onorevoli Teofilo Rossi e Miliani propongono il seguente emendamento:

« *Alle parole:* Il presidente e il vicepresidente durano in carica due anni, *aggiungere:* e sono rieleggibili.

« *Il resto dell'articolo soppresso* ».

L'onorevole Teofilo Rossi ha facoltà di svolgerlo.

ROSSI TEOFILO. Ho proposto questo emendamento, perchè mi pareva alquanto strano che soltanto nelle Camere di commercio non vi fosse la rieleggibilità del presidente e del vicepresidente.

Perchè noi abbiamo che alle cariche elettive tutti sono rieleggibili, dal presidente del Senato al presidente della Camera, al

presidente dei ministri e via discorrendo; e sono soltanto non rieleggibili i presidenti di quelle istituzioni, alle quali è conferita l'amministrazione di patrimoni, come i presidenti delle Congregazioni di carità.

Ora pareva a me, e pareva a molti colleghi miei, che non fosse il caso di infliggere alle Camere di commercio questa specie d'umiliazione, della non rieleggibilità dei presidenti e dei vicepresidenti di esse.

Comprendo che, forse, vi possa essere qualche pericolo nella rieleggibilità continua, pel fatto stesso che ha accennato il ministro: che tale rielezione possa diventare una specie di feudo.

Ed allora crederei che il ministro potrebbe accettare una dizione migliore, nel senso di ammettere questa rieleggibilità dei presidenti e vicepresidenti, dopo due bienni; ma che poi, per potersi accertare che non vi fosse nessun'altra ragione recondita di questa rielezione, si ammettesse che, dopo due bienni, si facesse luogo alla rielezione, quando i candidati avessero ottenuto i due terzi dei votanti.

Questa non è precisamente tutta la portata del mio emendamento; ma crederei di potere accettare, anche a nome dell'onorevole Miliani (qualora si venisse all'accettazione del mio emendamento), che, dopo due bienni, la rielezione venisse fatta con la votazione di due terzi dei presenti o dei votanti.

PRESIDENTE. Badi, che questa proposta ella non l'ha presentata. E ci vogliono dieci firme...

ROSSI TEOFILO. Ho detto che accetterei questa seconda parte, nel caso che venisse accettata la prima...

MORPURGO, *presidente e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

MORPURGO, *presidente e relatore*. La Commissione, quando esaminò il disegno ministeriale, notò come la disposizione consacrata in quest'articolo contrastasse con disposizioni analoghe che concernono altri enti, altre rappresentanze contemplate nella legislazione nostra; e chiese al ministro che volesse togliere ogni limitazione alle rielezioni dei presidenti e vicepresidenti. L'onorevole ministro fu alquanto riluttante a togliere qualsiasi vincolo; però, avendo io avuto, ultimamente, l'onore di conferire con lui su questo argomento, egli mi lasciò intendere che, quando le rielezioni, dopo tre bienni di carica,...